
Comitato scientifico:

Elisabetta BERTACCHINI (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) – Silvio BOLOGNINI (Professore straordinario di Filosofia del diritto) - Giuseppe BUFFONE (Magistrato) – Costanzo Mario CEA (Magistrato, Presidente di sezione) - Paolo CENDON (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco CESARI (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Bona CIACCIA (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo CIRCELLI (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio CORASANITI (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) – Lorenzo DELLI PRISCOLI (Magistrato, Ufficio Massimario presso la Suprema Corte di Cassazione, Ufficio Studi presso la Corte Costituzionale) - Francesco ELEFANTE (Magistrato T.A.R.) - Annamaria FASANO (Magistrato, Ufficio massimario presso la Suprema Corte di Cassazione) - Cosimo FERRI (Magistrato, Sottosegretario di Stato alla Giustizia) – Francesco FIMMANO' (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Eugenio FORGILLO (Presidente di Tribunale) – Mariacarla GIORGETTI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi IANNI (Magistrato) - Francesco LUPIA (Magistrato) - Giuseppe MARSEGLIA (Magistrato) – Serafino RUSCICA (Consigliere parlamentare, Senato della Repubblica) - Piero SANDULLI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano SCHIRO' (Presidente di Corte di Appello) – Bruno SPAGNA MUSSO (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo SPAZIANI (Magistrato, Vice Capo dell'Ufficio legislativo finanze del Ministro dell'economia e delle finanze) – Antonella STILO (Consigliere Corte di Appello) - Antonio VALITUTTI (Consigliere della Suprema Corte di Cassazione) - Alessio ZACCARIA (Professore ordinario di diritto privato).

A proposito dell'*overruling* in tema di notificazioni alla P.A.
Commento all'ordinanza n. 13972 emanata dalla Corte di Cassazione,
Sezione Lavoro, in data 19 giugno 2014

di Giovanni DE SANCTIS

Sommario: 1. La massima – 2. Il caso di specie – 3. La decisione adottata dalla Corte di Cassazione – 4. Il commento.

1. La massima.

In tema di ricorso per cassazione proposto nei confronti della Pubblica Amministrazione, nell'ipotesi di nullità della notifica, in quanto eseguita presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato, anziché presso l'Avvocatura Generale dello Stato, la prassi consolidata della giurisprudenza di legittimità di disporre, anche a distanza di anni, il rinnovo della notificazione si pone in contrasto con il principio di ragionevole durata del processo, previsto dall'art. 111 della Costituzione. In ogni caso, l'affidamento che il ricorrente ha riposto nel menzionato maggioritario orientamento giurisprudenziale della Suprema Corte giustifica, ex. 291 c.p.c., la rinnovazione della notificazione del ricorso all'Avvocatura Generale dello Stato.

2. Il caso di specie.

Il Sig. Angelo Mario Franza ha adito la Corte di Appello di Bologna, al fine di ottenere la riforma della sentenza emanata dal Tribunale di Bologna, con la quale è stata respinta la domanda proposta dal ricorrente nei confronti dell'INPS e del Ministero dell'Economia e delle Finanze, diretta ad ottenere il riconoscimento, quale titolare di indennità di accompagnamento per cieco civile assoluto, dell'equiparazione della misura della relativa indennità a quella dei grandi invalidi di guerra.

Trattenuta la causa in decisione, il Giudice di Appello ha confermato la statuizione del Giudice di *prime cure*, ponendo a fondamento del *decisum* il rilievo secondo cui l'evoluzione normativa in materia esclude la possibilità di equiparare le due ipotesi di invalidità.

Con ricorso notificato all'Inps ed al Ministero dell'Economia e delle Finanze, presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato, il Sig. Angelo Mario Franza, con un unico motivo di censura, ha adito la Suprema Corte di Cassazione.

Con controricorso, si è costituito in giudizio l'Inps, il quale ha depositato note illustrative, mentre il Ministero dell'Economia e delle Finanze non ha svolto attività difensiva.

3. La decisione adottata dalla Suprema Corte di Cassazione

La Suprema Corte, investita della questione, ha avuto modo di precisare che, nella giurisprudenza di legittimità, costituisce principio pacifico quello secondo cui la notificazione del ricorso per cassazione, proposto nei confronti di una Amministrazione dello Stato, debba essere effettuata presso l'Avvocatura Generale dello Stato, con conseguente nullità della notifica eseguita presso l'Avvocatura Distrettuale.

A tal fine, dagli Ermellini è stato rilevato, anche sulla scorta della sentenza n. 4573 del 6 maggio 1998, pronunciata dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, che la suddetta nullità, conseguente all'errata notificazione, possa essere sanata, con effetto *ex tunc*, non soltanto dalla costituzione in giudizio, anche dopo il decorso del termine ex art. 370 c.p.c., dell'Amministrazione resistente, ma altresì dalla rinnovazione della notifica, presso l'Avvocatura Generale dello Stato, ancorché posteriore alla scadenza del termine per impugnare, posta in essere dal ricorrente di propria iniziativa ovvero in esecuzione dell'ordine previsto dall'art. 291 c.p.c. (cfr. Cass. n. 9411 del 27 aprile 2011).

Non di meno, il Supremo Collegio, dopo aver fatto richiamo alla consolidata prassi dei giudici di legittimità di disporre, in siffatta ipotesi di nullità, anche a distanza di anni dal deposito del ricorso, il rinnovo della notificazione presso l'Avvocatura Generale dello Stato, ha provveduto ad analizzare la compatibilità di tale orientamento giurisprudenziale con il principio di ragionevole durata del processo, ex art. 111 della Costituzione.

Sul punto, è stato rammentato come il principio di speditezza, di cui all'art. 111 della Carta Costituzionale, comporti che il giusto processo abbia in ogni caso una durata connaturata alle sue caratteristiche concrete e peculiari, seppure contenuta entro il limite della ragionevolezza.

Da ciò discende che, a parere della Suprema Corte, nell'ipotesi di errata notificazione, la parte ricorrente deve provvedere, in tempi ragionevoli ed a prescindere dall'ordine del giudice, alla rinnovazione della notificazione all'Avvocatura Generale dello Stato.

Ciò ancor più nell'ipotesi in cui, come nel caso di specie, tra l'originaria notificazione del ricorso e la fissazione dell'udienza siano trascorsi oltre due anni.

Nonostante l'espresso richiamo al principio costituzionale di ragionevole durata del processo, nella fattispecie in esame, i Giudici di legittimità hanno ritenuto che l'affidamento riposto dal ricorrente nel menzionato maggioritario orientamento giurisprudenziale della Suprema Corte deve ritenersi sufficiente a giustificare, ai sensi dell'art. 291 c.p.c., la rinnovazione della notifica del ricorso presso l'Avvocatura Generale dello Stato.

4. Il commento.

La Corte Suprema di Cassazione, Sezione Lavoro, mediante l'emanazione dell'ordinanza n. 13972 del 19 giugno 2014, giunge alla conclusione che la consolidata prassi dei giudici di legittimità di disporre, anche a distanza di tempo, il rinnovo della notificazione eseguita presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato anziché presso l'Avvocatura Generale dello Stato, si pone in contrasto con il principio di ragionevole durata del processo.

Segnatamente, è stato precisato che il principio di speditezza, di cui all'art. 111 della Carta Costituzionale, comporta che il giusto processo abbia in ogni caso una durata contenuta entro il limite della ragionevolezza.

A tal riguardo, dagli Ermellini è stato fatto espresso richiamo alla sentenza n. 4573 del 6 maggio 1998, pronunciata dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, da cui si evince che la nullità della notificazione può essere sanata, con effetto *ex tunc*, oltre che dalla costituzione in giudizio, anche dalla rinnovazione della stessa, presso l'Avvocatura Generale dello Stato, pur se posteriore alla scadenza del termine per impugnare.

Di tal che, nell'ipotesi di nullità della notifica, si deve provvedere, in tempi ragionevoli ed a prescindere dall'ordine del giudice, ex. art. 291 c.p.c., a notificare nuovamente il ricorso presso l'Avvocatura Generale dello Stato.

Ciò nonostante, nel caso in esame, dalla Suprema Corte è stato ritenuto che l'affidamento che il ricorrente ha riposto nella consolidata prassi della giurisprudenza di legittimità di disporre, anche a distanza di anni dal deposito del ricorso, nell'ipotesi di nullità della notificazione, il rinnovo della stessa è sufficiente a giustificare, ex. art. 291 c.p.c., la concessione di un nuovo termine per provvedere alla notifica del ricorso presso l'Avvocatura Generale dello Stato.

La Nuova **Procedura Civile**
Direttore Scientifico: Luigi Viola

ADMAIORA
Editrice
